

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
90^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA RICHIESTA DI INTERLOCUZIONE DI ALCUNI DETENUTI DEL CARCERE DI PADOVA

Il senatore **CASSON** (PD) fa presente che sono pervenute reiterate richieste di interlocuzione con la Commissione da parte di detenuti del carcere di Padova. Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di considerare la questione, individuando le forme possibili al fine di corrispondere a quelle richieste. Infatti, considerato il percorso di rieducazione intrapreso dai detenuti, l'occasione potrebbe costituire un contributo utile per una riflessione generale sulla situazione carceraria.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) si associa alla proposta del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente **PALMA** sollecita una riflessione sul comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui, esaminato in combinato disposto con quanto previsto dagli articoli 19 e 23 del codice del processo minorile, sembrerebbe consentire l'applicazione della misura cautelare in carcere per i minorenni, con una evidente violazione del criterio di ragionevolezza, quale canone di valutazione della costituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) informa che è giunta notizia della declaratoria di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito in legge dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, venendo meno in tal modo le modifiche apportate dalle norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). Si domanda pertanto se tale pronuncia della Corte costituzionale possa influire sulle disposizioni del decreto-legge in conversione, nella parte in cui, come è noto, all'articolo 2, modifica talune disposizioni dello stesso testo unico in materia di stupefacenti.

La senatrice **DE PIN** (Misto-GAP) svolge alcune considerazioni sul complesso del decreto-legge, sollecitando una riflessione sulla congruità delle misure in materia di braccialetto elettronico e detenzione domiciliare, nell'ambito di un'equilibrata politica di sicurezza dei cittadini e di garanzia dei diritti fondamentali dei detenuti. Conclude soffermandosi sugli interventi in questione con

riguardo alla giurisprudenza europea e alle recenti procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

Il senatore **CASSON** (*PD*) osserva che il provvedimento in conversione desta numerose perplessità, tali da richiedere sostanziali interventi modificativi, che, però, in ragione dei ristretti tempi di esame dovuti alla ormai imminente scadenza del termine per la conversione, sembrano difficilmente adottabili.

Nel merito si sofferma dapprima sulle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge al codice di procedura penale, evidenziando che il rafforzamento del ruolo e delle competenze della magistratura di sorveglianza e della esecuzione penitenziaria avrebbe richiesto una necessaria integrazione delle risorse umane e finanziarie. Svolge poi talune considerazioni critiche sull'articolo 3, comma 1, lettera e), modificato dall'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui alla possibilità, già prevista che il magistrato di sorveglianza regoli le prescrizioni dell'affidamento in prova, è aggiunta la previsione in base alla quale le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Condivide poi i dubbi di costituzionalità esposti dal Presidente con riferimento all'articolo 2, comma 1-*ter*, che richiederebbero, quantomeno sotto questo aspetto, un intervento correttivo, volto a evitare l'approvazione di una norma illegittima e destinata probabilmente a essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto-legge al testo unico sugli stupefacenti, dubitando della effettiva utilità della trasformazione in autonoma fattispecie di reato della cosiddetta attenuante di lieve entità.

Il senatore **BARANI** (*GAL*) chiede se vi siano possibili margini di modifica, tenuto conto che il decreto-legge deve essere convertito entro il prossimo 21 febbraio.

Il presidente **PALMA** informa la Commissione di aver personalmente proposto l'inserimento della discussione del disegno di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea già domani, così da consentire, nel caso di approvazione di talune puntuali modifiche, una successiva lettura da parte della Camera dei deputati entro il termine di conversione. Tale richiesta però non è stata approvata dall'Assemblea, che ha confermato la decisione della Conferenza dei Capigruppo, intesa a procedere nella discussione a partire dalla seduta di lunedì 17. Per quanto concerne i tempi ristretti di esame da parte del Senato osserva che essi sono dovuti in larga parte non tanto all'eccessivo protrarsi della trattazione presso l'altro ramo del Parlamento, ma alla data di emanazione del decreto-legge nei giorni immediatamente precedenti le festività natalizie.

Il senatore **SUSTA** (*SCpI*), nel far presente di aver anch'egli sostenuto, senza esito, analoga posizione nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo, osserva che i tempi di esame e i margini di modifica sono oggettivamente ristretti.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) condivide alcune delle perplessità, di ordine tecnico, espresse dal senatore Caliendo e dal presidente Palma, con riguardo all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Si sofferma poi criticamente sull'articolo 2, nella parte in cui introduce, in luogo della cosiddetta attenuante di lieve entità, una fattispecie autonoma di reato. Con riguardo all'istituto della liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4, osserva che l'esclusione del beneficio per i condannati per i reati di particolare allarme sociale, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, rischia di risultare più apparente che reale. A ben vedere, infatti, anche i detenuti condannati per reati associativi di carattere mafioso sembrerebbero poter usufruire di tali benefici con riguardo alle pene comminate per i reati cosiddetti satelliti.

Analoghe perplessità desta poi la disciplina relativa al garante dei detenuti e in particolare la mancata attribuzione di risorse proprie e la previsione della nomina governativa che rischia di comprometterne la imparzialità.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento nel suo complesso, in quanto, oltre a non risolvere concretamente i problemi del sovraffollamento carcerario, rischia di influire negativamente sulla sicurezza dei cittadini. Nel soffermarsi sull'articolo 2, recante modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, ribadisce l'esigenza di prevedere sanzioni adeguate ed elevate con riferimento ai reati connessi con gli stupefacenti, a prescindere

dalla lieve entità. Ad analoghe critiche si espone il decreto-legge nella parte in cui consente il reiterato affidamento in prova ai servizi sociali. Particolarmente negativo è poi il suo giudizio sulla liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4, istituto che si concretizza in un indulto dissimulato. In proposito segnala il positivo intervento modificativo introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, in seguito all'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega Nord, volto ad escludere l'applicazione dei benefici della liberazione anticipata speciale per tutti i gravi reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. Condivisibili appaiono, inoltre, le considerazioni formulate in proposito dal senatore Caliendo. Conclude preannunciando la presentazione di numerose proposte emendative volte a modificare il testo del decreto-legge, così da determinarne l'auspicabile decadenza per mancata conversione.

Il presidente **PALMA** dichiara conclusa la discussione generale e ricorda che l'esame delle proposte emendative, il cui termine di presentazione scade alle ore 18, sarà svolto nel corso della seduta notturna per proseguire eventualmente nel corso di una seduta successiva da convocare per domani, giovedì 13 febbraio 2014, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)
MERCLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014

91^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana.

Il presidente **PALMA** ricorda che si è conclusa nella seduta precedente la discussione generale sul disegno di legge: si procederà dunque all'esame degli ordini del giorno e delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato).

Il senatore **CASSON** (PD) sottoscrive l'ordine del giorno G/1288/1/2^a.

Il senatore **LUMIA** (PD) informa che tutti i componenti della Commissione appartenenti al Gruppo del Partito democratico intendono sottoscrivere l'ordine del giorno G/1288/1/2^a.

Il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/1288/1/2^a, mentre invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/1288/2/2^a.

Il sottosegretario BERRETTA a nome del Governo accoglie l'ordine del giorno G/1288/1/2^a. L'ordine del giorno G/1288/2/2^a viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dati per illustrati tutti gli emendamenti, il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario sul complesso delle proposte, invitando i presentatori a ritirarli.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **STEFANI** (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S), accedendo alla richiesta del relatore, ritira tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sulle conseguenze di una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale il cui dispositivo è stato reso noto in data odierna e riguarda alcune norme del testo unico sugli stupefacenti, intervengono il senatore **BUCCARELLA** (M5S) e il presidente **PALMA**.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.29 e 2.38, che attengono alla sanzionabilità della mera detenzione delle sostanze delta-8-tetraidrocannabinolo e delta-9-tetraidrocannabinolo.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 2.32, svolgendo poi talune considerazioni sugli emendamenti 2.34 e 2.36 dei quali auspica l'approvazione.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.26 e 2.27.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 sottolineando che in sede di voto la Commissione debba evitare di attenersi a condizionamenti di carattere politico, valutando al contrario la portata delle proposte emendative sul piano strettamente tecnico, così da porre rimedio agli elementi di maggiore criticità posti dall'articolo 2. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.32, il quale sopprime la lettera b) dell'articolo 2. Tale disposizione, come è noto, abroga il comma 5 dell'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti secondo il quale l'affidamento terapeutico al servizio sociale non può essere disposto più di due volte. Si sofferma poi sull'emendamento 2.35 soppressivo del comma 1-*ter* introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Tale disposizione, come è emerso già in sede di discussione generale, rischia, per il combinato disposto con l'articolo 23, di consentire l'applicazione della misura cautelare in carcere per i minorenni.

Il presidente **PALMA** ritiene che una lettura più attenta della norma consenta di ovviare ai dubbi interpretativi emersi nella discussione: a ben vedere, infatti, la modifica inserita nel decreto-legge non interferisce con la disciplina della custodia cautelare in carcere per gli imputati minorenni. Quella disciplina è contenuta nell'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, ove si prescrive che la custodia cautelare, carceraria e agli arresti domiciliari, possa essere applicata quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, oltre che, in forza di espressa previsione, anche per i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Tale ultima disposizione, però, ha riferimento esclusivo ai delitti del cosiddetto grande spaccio, perché esclude dall'area dell'arresto obbligatorio proprio la previsione di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, prima mera circostanza attenuante e oggi ipotesi autonoma di reato.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.35.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.32.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, pur condividendo alcune delle preoccupazioni emerse nel dibattito.

Il sottosegretario **BERRETTA** si esprime in senso conforme.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) ritira gli emendamenti 2.26 e 2.27.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, a eccezione delle proposte 2.34 e 2.36.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, respinge l'emendamento 2.29.

Il presidente **PALMA** interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.32, ritenendo che nel momento in cui si vota in senso contrario a tale proposta si deve tenere presente che si consente ai tossicodipendenti recidivi di accedere senza limiti all'affidamento terapeutico al servizio sociale. Pur condividendo la finalità deflativa della misura, ritiene che essa non tenga conto adeguatamente delle esigenze di sicurezza dei cittadini.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 2.32, 2.33 e, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.34, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39.

Risultano ritirati i restanti emendamenti.

La seduta sospesa alle ore 19,55, riprende alle ore 20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirarli; per il caso in cui l'invito non sia accolto, esprime parere contrario.

Il sottosegretario **BERRETTA** esprime parere conforme a quello del relatore.

Accedendo alla richiesta del relatore, il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ritira tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti presentati all'articolo in esame.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.4-a, il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.66.

Il presidente **PALMA** (*FI-PdL XVII*) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge svolgendo talune considerazioni sulla disposizione della lettera d) del comma 1 e invita a prestare attenzione al fatto che la formulazione dell'articolo non deve interpretarsi come un impedimento all'affidamento in prova, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) illustra il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, volti a ovviare alle evidenti criticità determinate dall'entrata in vigore dell'istituto della liberazione anticipata speciale. In particolare si sofferma sull'emendamento 4.138, che sopprime il comma 5 dell'articolo 4. Tale norma, come è noto, prevede che il nuovo istituto non trovi applicazione nè in relazione ai periodi in cui il condannato è ammesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè con riguardo ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari, ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. Si tratta di una previsione incoerente con gli interventi legislativi già adottati e volti alla parificazione fra la detenzione in carcere e quella domiciliare. L'istituto della liberazione anticipata speciale, così come delineato, oltre che assumere la sostanza di un indulto permanente, rischia di determinare irragionevoli disparità di trattamento fra i condannati. Conclude esprimendo rammarico per la evidente indisponibilità della maggioranza dei senatori della Commissione ad approvare modifiche migliorative al decreto in conversione, in ragione di mere logiche politiche e in totale dispregio dei più ovvi canoni di tecnica legislativa. È innegabile, infatti, che aver collegato l'istituto della liberazione anticipata al tipo di reato e non alla condotta del reo, costituisce una completa alterazione dell'istituto.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) illustra l'emendamento 4.9, che interviene sull'istituto della liberazione anticipata escludendone dal campo di applicazione anche i condannati per reati particolarmente esecrabili quali quelli di corruzione, concussione e corruzione in atti giudiziari. La posizione di contrarietà a tale proposta non può che essere interpretata, implicitamente, come la prova di una scarsa sensibilità nei confronti di tali delitti e del serio impatto che determinano sull'economia nazionale.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) illustra l'emendamento 4.8, rilevando che esso è volto ad evitare l'insorgere di un possibile dubbio applicativo circa l'ambito di applicazione dell'istituto della

liberazione anticipata: a ben vedere, infatti, il comma 1 sembra trovare applicazione anche con riguardo ai reati minori commessi da soggetti condannati ai sensi delle fattispecie di delitto previste dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. In proposito, ricorda le drammatiche conseguenze derivanti dalla recente concessione di un beneficio sull'esecuzione della pena a un pericoloso pluriomicida che, una volta libero, ha commesso nuovi e gravissimi reati.

Il senatore **AIROLA** (*M5S*) illustra l'emendamento 4.143, con il quale si intende escludere l'applicazione dell'istituto speciale di cui all'articolo 4 in favore dei condannati per reati in materia di ambiente, di giochi, di finanziamento illecito ai partiti e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) illustra l'emendamento soppressivo 4.5, ribadisce la sua contrarietà all'istituto della liberazione anticipata speciale. Si sofferma poi sull'emendamento 4.141, che recepisce gran parte delle perplessità già emerse nel corso della discussione generale con riguardo al comma 5 dell'articolo in questione.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti allo stesso articolo, preannunciando altrimenti il proprio parere contrario.

Il sottosegretario **BERRETTA** esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 a eccezione delle proposte 4.8, 4.9 e 4.143.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) aggiunge la firma all'emendamento 4.7.

La Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 4.1, 4.2 e 4.3.

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 4.5.

Il presidente **PALMA** interviene sull'emendamento 4.6, esprimendo riserve circa l'opportunità di estendere da 45 a 75 giorni la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. La significativa riduzione di pena che tale previsione comporta produce, di fatto, effetti analoghi a quelli di un indulto. Tale riduzione per ogni singolo semestre di pena scontata appare anche eccessiva e incongrua se si considera che nella valutazione non sembra venire in alcun modo in rilievo la condotta del detenuto.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 non è approvato.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) ritira l'emendamento 4.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), che condivide l'emendamento nella parte in cui si propone di ovviare a un possibile dubbio interpretativo, la Commissione respinge l'emendamento 4.8.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.9 osservando che l'orientamento contrario a tale proposta deve essere ricondotto alla scarsa attenzione nei confronti degli interventi repressivi dei reati di corruzione.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 4.9, ritenendo che l'istituto della liberazione anticipata debba prescindere del tutto dal titolo di reato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 non è approvato.

Il presidente **PALMA**, nel ricordare che è fissato per venerdì 14 il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea e che è consentita la presentazione anche di proposte non esaminate in Commissione, si riserva di valutare l'opportunità di proporre, coerentemente con la modifica

approvata dal Senato alla fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale, un emendamento finalizzato a escludere dal beneficio della liberazione anticipata anche i condannati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) ritiene che una proposta emendativa in tal senso non appaia convincente, tenuto conto che l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale trova scarsa applicazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.30.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira i restanti emendamenti presentati all'articolo 4.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) ritira quindi gli emendamenti 4.29, 4.57 e 4.132. Sottoscrive poi l'emendamento 4.140 e lo ritira.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.133.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.138, che tende alla soppressione del comma 5 dell'articolo 4, norma che reca una evidente disparità di trattamento in danno dei cittadini italiani.

In esito a distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.138, 4.141, 4.142 e 4.143.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono richieste di illustrazione, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 5; in caso contrario il parere deve considerarsi negativo.

Il sottosegretario **BERRETTA** esprime parere conforme a quello del relatore.

In esito a un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 6.5, che integra il novero dei delitti per i quali, in caso di condanna, non può essere disposta l'espulsione sostitutiva del cittadino straniero.

Non avanzandosi ulteriori richieste di intervento, il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando i presentatori a ritirarli.

Il sottosegretario **BERRETTA** esprime parere conforme a quello del relatore.

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ritira gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 e 6.14.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.10 e 6.13.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto legge.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di illustrazione, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti relativi all'articolo 7 e annuncia che in caso contrario il parere sarà negativo.

Il sottosegretario **BERRETTA** esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, a eccezione della proposta 7.5.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.5, rilevando che, con tale proposta emendativa, si intende offrire un esplicito presidio all'autonomia e all'indipendenza del Garante nazionale dei detenuti.

L'emendamento 7.5, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.9. Ritira, quindi, gli emendamenti 7.9, 7.13 e 7.20.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.29.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirarli; in caso contrario, il parere deve considerarsi negativo.

Il sottosegretario **BERRETTA** si esprime conformemente a quello del relatore.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 8.1 e 8.2.

È invece posto ai voti e respinto l'emendamento 8.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.1, l'unico presentato all'articolo 9.

Dopo che la senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ha rinunciato alla illustrazione dell'emendamento 9.1, il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) la invita a ritirarlo, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il sottosegretario **BERRETTA** concorda con il parere del relatore.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira quindi l'emendamento 9.1.

Il presidente **PALMA** fa presente che non sono state presentate proposte emendative all'articolo 10.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di poter svolgere la relazione orale.

Omissis

La seduta termina alle ore 21.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1288

G/1288/1/2

MATURANI, MATTESINI, LUMIA, SILVESTRO, GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN

Il Senato,

premessi che:

– in sede di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, la Camera dei deputati ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3, il comma 1-*bis*, nel quale è previsto che, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario;

considerato che:

gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono strutture periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ed hanno il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva, recuperando la dimensione della legalità e contribuendo alla sicurezza sociale;

gli UEPE operano nel rispetto delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, progettando e seguendone il trattamento socio-educativo, nell'ottica della loro rieducazione e del loro reinserimento sociale;

lo specifico e delicato compito affidato agli UEPE è stato assicurato con professionalità dal servizio sociale che, garantendo la tempestività e la continuità degli interventi, anche in collaborazione con i servizi del territorio, ha assicurato la validità e l'efficacia dei progetti avviati, riscontrata dallo scarso numero di recidive, così contribuendo all'affermazione del sistema delle misure alternative;

valutato che:

i provvedimenti di *spending review* che stanno interessando l'organizzazione del Ministero della giustizia, con conseguente riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria stanno riguardando prevalentemente il personale dell'area trattamentale e sociale;

nello specifico, gli assistenti sociali sono le figure che, progressivamente, stanno subendo una riduzione, che dal 2006 ad oggi ha superato il 35 per cento. Da oltre dieci anni non sono stati indetti concorsi utili a ripianare la relativa pianta organica;

lo svilimento di queste qualifiche rischia di depotenziare l'efficacia delle misure alternative, proprio quando si avverte l'esigenza – confermata dal testo in esame – di incoraggiarne l'utilizzo riducendo il ricorso alla detenzione;

è attuale ed urgente l'esigenza di far seguire alla conversione del decreto-legge l'organizzazione di una rete professionale adeguata a supportare i percorsi penali alternativi al carcere, nell'interesse del condannato e della collettività;

impegna il Governo

a reindirizzare le politiche di tagli alla spesa che possano interessare l'Amministrazione penitenziaria onde evitare che siano dirette a ridurre il numero degli assistenti sociali o, comunque, a penalizzarne l'apporto professionale;

a prevedere, in tempi rapidi, l'espletamento di un concorso che ripiani la pianta organica degli assistenti sociali in ruolo presso gli UIPE, anche per favorire il loro accesso alla qualifica di dirigente dell'esecuzione penale esterna;

a tenere in forte considerazione in ogni intervento amministrativo e normativo la necessità di assicurare all'interno dell'Amministrazione penitenziaria la compresenza e la cooperazione, nella distinzione di competenze, di tutte le professionalità necessarie a qualificare l'esecuzione penale in funzione rieducativa, delle professionalità sociali necessarie alla rieducazione del condannato.

G/1288/2/2

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

premesso che:

la Costituzione italiana considera la tutela della salute non semplicemente una mera concezione biofisiologica ma, soprattutto, una condizione indispensabile per il più completo svolgimento ed integrazione della personalità;

la tutela della salute è un bene primario non solo dell'individuo ma anche della società ed è dunque doveroso l'intervento dello Stato volto a realizzare un'organizzazione sanitaria adeguata alle necessità dei cittadini, nella loro singolarità e come parte della collettività;

spetta in primo luogo al legislatore attraverso la predisposizione di mezzi e l'individuazione di strutture, assicurare il conseguimento dei fini predetti.

Tenuto conto:

dell'articolo 7 del presente decreto, relativo al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private, e del comma 5, lettere *a*) e *b*) ove è precisato che il Garante: *vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.*

Considerato che:

il Garante è figura preposta ad interagire tra le persone sottoposte a pene detentive ed il sistema carcerario al fine di rendere quest'ultimo, ove e quando possibile, più vivibile e tollerabile, e contribuisce alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona detenuta (lavoro, salute, formazione) ed opera per la risoluzione dei conflitti in una logica e secondo i canoni della mediazione.

Precisando che le connaturali esigenze di sicurezza che sottendono alla detenzione, possono portare ad un affievolimento della tutela della salute in quegli aspetti che, limitando fortemente la volontà dell'individuo, non consentono un trattamento inumano e degradante ed una normale fruizione dell'assistenza sanitaria.

Preso atto:

della necessità del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private e del Ministero della sanità di operare un controllo periodico sulle condizioni igieniche degli istituti, lo stato delle celle e dei servizi, le condizioni di vita dei detenuti;

impegna il Governo

a varare al più presto la cartella sanitaria informatizzata nazionale, affinché sia assicurata in tutti gli istituti di pena la continuità delle cure per la persona condannata;

ad individuare strumenti normativi ed operativi volti a migliorare il sistema sanitario negli istituti di pena al fine di garantire:

a) la tempestività negli interventi sanitari urgenti, cioè a superare gli attuali ritardi a cui soggiacciono le persone detenute qualora si verifichi la necessità di sottoporle a visite specialistiche o cure mediche in strutture sanitarie esterne agli istituti di pena;

b) azioni di preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo, nonché dell'HIV e delle altre malattie trasmissibili.

Art. 1

1.1

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

1.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere il comma 1.

1.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 1.

1.5

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «se lo ritiene necessario» con le seguenti: «salvo che le ritenga non necessarie, nel quale caso il giudice deve motivare ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza».

1.8

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono» con le seguenti: «nelle materie di sua competenza».

1.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari,».

1.14

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 2.

1.15

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

1.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

1.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

1.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

1.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

1.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

1.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al nono giorno successivo».

1.24

STEFANI, BITONCI

All'articolo 1, al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

1.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

1.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

1.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

1.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

1.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

1.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

1.31

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

1.32

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

1.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trentacinque giorni successivi alla».

1.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

1.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

1.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «cinquanta giorni successivi alla».

1.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

Art. 2

2.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.3

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis. - (*Fatti di lieve entità*):

a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000».

2.4

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000».

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e

quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e dalla multa da euro 10.000 a euro 30.000» .

2.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000».

2.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000».

2.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».

2.26

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Articolo 73», comma 5, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a tre anni».

2.27

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 73" sono aggiunte infine, le seguenti parole: «tuttavia se i fatti attengono a sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), limitatamente alla cannabis indica e derivati naturali, la condotta è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 13.000».

2.29

CIOFFI, AIROLA, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 73" dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Non è in ogni caso punibile la detenzione di sostanze di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)"».

2.30

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: "Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso"».

2.31

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: "fatti descritti dal comma 5 dell'articolo73" sono sostituite con le seguenti: "il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73"».

2.32

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.33

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.34

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 1-bis.

2.35

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sopprimere il comma 1-ter.

2.36

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 1-ter.

2.37

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. L'articolo 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

1-ter. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis). delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 del medesimo decreto"».

2.38

AIROLA, CIOFFI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-ter.1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-g-tetraidrocannabinolo (THC)", il valore "20" riportato alla colonna "moltiplicatore" è sostituito dal valore "40"; conseguentemente, alla colonna "quantitativi massimi in mg (soglia)", il valore "500" è sostituito dal valore "1000"».

2.39

AIROLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: "6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico";

b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: "5) la cannabis ed i prodotti da essa ottenuti"».

Art. 3

3.1

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI, BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4

[STEFANI, BITONCI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4a

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «In relazione al trasferimento delle funzioni sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, e alla necessità di adeguare la normativa sanitaria a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: ».

3.5

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

3.8

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

3.9

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

3.10

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

3.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

3.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

3.13

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

3.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

3.15

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

3.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

3.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 6).

3.18

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso "Art. 35-bis". sopprimere il comma 1.

3.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 668 del codice di procedura penale: con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale» con le seguenti: «Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente».

3.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale» con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto un espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

3.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

3.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

3.25

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

3.26

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

3.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

3.28

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

3.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

3.30

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

3.31

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

3.32

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

3.33

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

3.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

3.35

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

3.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

3.37

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

3.38

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

3.39

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

3.40

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera c) è soppressa.

3.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera d) è soppressa.

3.42

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

3.43

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

3.44

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 7, le parole: «conosce di tutte» sono sostituite con le seguenti: «deve conoscere tutte».

3.45

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

3.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

3.47

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dallo giugno 2014».

3.48

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.49

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.50

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole: "non supera tre anni" con le parole: "non supera quattro anni"».

3.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e un mese».

3.52**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e due mesi».

3.53**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e tre mesi».

3.54**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e quattro mesi».

3.55**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e cinque mesi».

3.56**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

3.57**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sette mesi».

3.58**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e otto mesi».

3.59**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e nove mesi».

3.60**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e dieci mesi».

3.61**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e undici mesi».

3.62**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sopprimere le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta».

3.63**STEFANI, BITONCI**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sostituire le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta» con la seguente: «sempre».

3.64

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.65

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.66

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 47", il primo periodo è sostituito con il seguente: «4. Dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione».

3.67

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.68

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.69

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.70

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.71

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.72

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.73

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.74

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.75

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.76

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera i), il numero 2) è soppresso.

3.77

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera a) è soppressa.

3.78

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera b) è soppressa.

3.79

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 2.

3.80

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

3.81

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

3.82

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

3.83

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

3.84

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

3.85

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

3.86

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

3.87

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni».

3.88

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

3.89

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

3.90

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

3.91

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

3.92

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

3.93

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

3.94

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

3.95

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al nono giorno successivo».

3.96

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

3.97

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

3.98

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

3.99

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

3.100

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

3.101

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

3.102

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

4.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sopprimere l'articolo.

4.2

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

4.3

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

4.4

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 1.

4.5

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 1.

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aumentata di quindici giorni per o singolo semestre di pena scontata a condizione che sia stata già espiata metà della pena».

4.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Ad esclusione» fino a: «successive modificazioni».

4.8

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, le parole: «dei condannati per» sono sostituite dalle seguenti: «di coloro il cui titolo esecutivo comprenda».

4.9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 1, dopo le parole: «n. 354, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nonché ad esclusione dei condannati per corruzione, concussione e corruzione in giudiziari».

4.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un mese».

4.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «due mesi».

4.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre mesi».

4.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

4.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque mesi».

4.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

4.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti «sette mesi».

4.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «otto mesi».

4.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «nove mesi».

4.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

4.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

4.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

4.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

4.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

4.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

4.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

4.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

4.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

4.28

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

4.29

DE PIN

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «la decurtazione di pena non ha luogo, se si tratta di pregiudicati, delinquenti abituali, professionali o comunque recidivi».

4.30

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «sessanta».

4.31

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, dopo la parola: «scontata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, a condizione che sia stata scontata almeno un terzo della pena».

4.32

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la parola scontata, aggiungere, in fine, le seguenti: «, laddove sia stata scontata almeno metà della pena».

4.33

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio i condannati per reati i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile nonché per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».

4.34

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il presente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica, altresì, ai condannati per reati in materia fiscale e tributaria».

4.35

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La maggior detrazione di cui al presente articolo non si applica, inoltre, ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.».

4.36

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere il comma 2.

4.37

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

4.38

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2013».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

4.39

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° novembre 2013».

4.40

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° ottobre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.41**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2013».

4.42**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.43**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° settembre 2013».

4.44**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.45**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

4.46**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.47**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

4.48**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.49**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

4.50**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.51**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

4.52**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.53**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

4.54**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.55

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

4.56

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.57

DE PIN

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.58

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».

4.59

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.60

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.61

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.62

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

4.63

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.64

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».

4.65

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.66

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

4.67

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.68

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2012».

4.69**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.70**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

4.71**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.72**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

4.73**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.74**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

4.75**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.76**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

4.77**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.78**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

4.79**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.80**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».

4.81**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.82**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».

4.83**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.84**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

4.85**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

4.86**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.87**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2011».

4.88**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.89**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».

4.90**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.91**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

4.92**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.93**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

4.94**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.95**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

4.96**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.97**STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».***4.98****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.99****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».***4.100****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.101****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».***4.102****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.103****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».***4.104****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.105****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».***4.106****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.107****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».***4.108****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.109****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».***4.110****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.111**STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».***4.112****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.113****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».***4.114****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.115****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».***4.116****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.117****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».***4.118****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.119****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».***4.120****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.121****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».***4.122****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***4.123****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».***4.124****STEFANI, BITONCI***Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.125**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

4.126**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.127**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

4.128**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.129**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

4.130**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

4.131**STEFANI, BITONCI**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

4.132**DE PIN**

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».

4.133**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

4.134**GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiore detrazione non si applica ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione della giustizia, reati fiscali e tributari, per i delitti previsti dall'articolo 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice, per reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

4.135**BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI**

Sopprimere il comma 3.

4.137**STEFANI, BITONCI**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1915, n. 354 la liberazione anticipata non è concessa».

4.138**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

Sopprimere il comma 5.

4.139**CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA**

Sopprimere il comma 5.

4.140

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 5.

4.141

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

4.142

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 5 sopprimere le parole: «e alla detenzione domiciliare», e le parole da: «nè ai condannati» fino alla fine.

4.143

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente :

«5-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai condannati per reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio, edilizia e urbanistica, in materia di giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

4.144

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-bis. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:

"5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché ai condannati per i delitti di concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, per reati societari., per reati in materia ambientale e sanitaria"».

4.145

STEFANI, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, primo periodo, le parole: "esclusa la liberazione anticipata" sono soppresse».

Art. 5

5.1

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 1.

6.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nell'istituto a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base

della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dell'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi foto dattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente informati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico"».

«001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma *l-bis* è sostituito dal seguente:

"*l-bis*. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendo tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata».

Consequentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis.

6.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: "In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente

detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della, misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattenimento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi"».

6.4

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «3-bis e 3-ter» inserire le seguenti: «dall'articolo 13 comma 13-bis».

6.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine.

6.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

6.8

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.9

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati» con le seguenti: «e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario».

6.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «e procede all'eventuale espulsione», con le seguenti: «e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione».

6.12

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

6.13

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: «possono proporre opposizione», aggiungere la seguente: «motivata».

6.14

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di

esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine».

6.15

STEFANI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turo-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 7

7.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

7.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

7.3

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere il comma 1.

7.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 1.

7.5

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, dopo le parole: «denominato Garante nazionale», aggiungere le seguenti: «che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione».

7.6

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dallo giugno 2014».

7.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere il comma 2.

7.8

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

7.9

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri che sono nominati, sentiti i Presidenti delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. In carica per cinque anni non prorogabili, essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.

2-*bis*. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2-*ter*. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

2-*quater*. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa».

7.10

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento».

7.11

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due membri» con le seguenti: «tre membri».

7.12

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per tre anni».

7.13

DE PIN

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono nominati previa delibera del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «sono nominati congiuntamente e d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.14

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 3.

7.15

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero in carica di responsabilità in partiti politici» con le seguenti: «per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica».

7.16

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici».

7.17

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 109 mila euro lordi e sono a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».

7.18

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procedere alla sostituzione entro 30 giorni».

7.19

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 4.

7.20

DE PIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero» con le seguenti: «è istituito un ufficio composto da personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche».

7.21

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere il comma 5.

7.22

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

7.23

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie», con le seguenti: «collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali».

7.24

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.26

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.28

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libertà personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale».

7.29

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive e gli ospedali psichiatrici giudiziari sino alla loro definitiva chiusura, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive».

7.30

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «alle esigenze restrittive», aggiungere le seguenti: «tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma».

7.31

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.32

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.33

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.35

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

7.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

7.37

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

7.38

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

7.39

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale».

7.40

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza».

7.41

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-bis dell'ordinamento penitenziario vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;».

7.42

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti d'autorità destinataria del reclamo;».

Art. 8

8.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 1.

8.3

STEFANI, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

Art. 9

9.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.